

Rechtsgeschichte Legal History

www.rg.mpg.de

<http://rg.rg.mpg.de/Rg20>

Rg **20** 2012 406–407

Manlio Bellomo

Much Ado About Nothing

Dieser Beitrag steht unter einer
Creative Commons cc-by-nc-nd 3.0



Manlio Bellomo

Much Ado About Nothing*

Non sono chiare le ragioni che motivano una trattazione dai limiti cronologici tanto dilatati, né sono chiari i criteri con i quali l'A. ha selezionato la storiografia generale: scarna, in prevalenza di lingua tedesca, con alcune opere insignificanti. Mancano i classici della storiografia. Vi è il silenzio sulla canonistica, interrotto poche volte, e non sempre con buone scelte.

Nei capitoli 1-4 (Grecia, Roma, Bisanzio) l'esposizione è modellata sull'impianto della Pandettistica tedesca, con la giustificazione che ad oggi non se ne è pensato altro migliore. Ovvio che sia lecito e auspicabile proporre uno migliore. Ma resta il punto che allo storico non è concesso di applicare al passato ciò che il passato non ha pensato né praticato. Il rigore del metodo impone di utilizzare gli schemi del passato. E per quanto riguarda Roma antica vi è l'impianto tripartito in «persone», «cose», «azioni» (Gaio, Giustiniano), coevo e praticato.

L'A. cambia registro nei capitoli 6 e 7 (anni 500-1050) e tace della prassi che conosceva *ministerium* e *bannum* mentre dimenticava *imperium* e *dominium* (Boutrouche), in un'età «senza giuristi» (Bellomo). L'esposizione procede con dettagli su Spagna, Francia, Deutsches Reich, Italia, Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia, Polonia, Boemia, Ungheria e perfino Russia. È indefinita l'estensione dei territori designati con termini moderni, non espressivi delle antiche realtà geo-politiche per varianti di flussi migratori, labilità istituzionali, mobilità di confini. Le parole perdono significato.

Merita attenzione il cap. 7. Bene fa l'A. a centrare l'attenzione sulla «große Wende» della fine del sec. XI (altrove «rivoluzione», secondo Berman). Ma impernia il racconto su una supposta cristallizzazione dei ceti sociali, ed enfatizza la vitalità del sistema feudale e il fascino dei poteri centrali. La «große Wende» diventa una «päpstliche Revolution». Ma gli ordini monastici? E il *ius commune*? E le monarchie feudali o avviate alla modernità? Diverse, certamente: Spagna, Inghil-

terra, Francia, Germania, Scandinavia, Boemia, Ungheria, Russia. Neppure due righe sull'unico regno mediterraneo riconosciuto per la sola parola *Regnum*, essendo superfluo indicarlo come *Regnum Siciliae*: era il *Regnum* di Federico II, imperatore!

A metà del capitolo l'A. introduce *ex abrupto* il tema del *ius commune* e del *ius proprium*. Esagera quando qualifica Irnerio «der berühmteste Jurist Bolognas»: dimentica, almeno, Azzone, Accursio, Dino del Mugello, Iacopo Belvisi, Cino da Pistoia, Iacopo Bottrigari, Bartolomeo da Saliceto, Paolo di Castro per il *ius civile*, e Giovanni d'Andrea, Giovanni Calderini, Niccolò Tedeschi per il *ius canonicum*. Sbaglia quando scrive che Irnerio raccolse frammenti «des klassischen Rechts» di Roma, perché è noto che Irnerio restaurò (forse) e glossò i testi di Giustiniano, ed è problematico quanto vi sia di diritto classico in essi. È nuova e mai dimostrata la notizia che a Modena e Arezzo, e a Salerno per la medicina, vi siano state «Studenten-universitäten»: c'erano solo *scholae*.

Al di là di queste imprecisioni, comprensibili in un libro di molteplici contenuti, restano problemi centrali non risolti. Il primo: bene fa l'A. a mettere in evidenza il funzionamento di un meccanismo, di norme e di categorie e di valori, che consentiva la funzionale coesistenza del *ius commune* e del *ius proprium*. Il meccanismo dava anima al «sistema del *ius commune*» come rapporto fra i due diritti. L'A. lo dimentica nelle pagine successive e lascia in ombra legittime curiosità. Quale fu la funzione del *ius commune* nel confronto con le realtà feudali? Perché si diffusero in Europa e Oltremare scuole di diritto sul modello di Bologna? Quale fu il contributo del diritto canonico alla civiltà giuridica europea? Troppo poco, e marginale, i processi alle «streghe» o Giovanna d'Arco, mentre si dimentica Graziano.

Malgrado spunti interessanti l'A. vede il *ius commune* solo come sistema di norme precettive di *ius commune* e non come *sistema iuris* (*ius commune* - *ius proprium*) e mette in scena un «dramati-

* UWE WESEL, *Geschichte des Rechts in Europa. Von den Griechen bis zum Vertrag von Lissabon*, München: Verlag C. H. Beck 2010, IX, 734 p., ISBN 978-3-406-60388-4

schen Zusammenstoß» fra «diritto romano» (*sic*: non *ius commune*) e normative locali, e descrive tribunali, e altro, con speciale riguardo al processo a Galileo Galilei, e intanto ripropone l'impianto pandettistico dei primi capitoli. Tace dell'Italia, non della Russia. Con singolare visione pensa che l'umanesimo giuridico si impegnò ad espungere dal diritto romano la «kirchliche Dogmatik» che ne inquinava l'originaria purezza. Segue elenco di giuristi e filosofi di vari livelli: Grozio, Wolff, Bynkershoek, Vattel, Hübner, Pufendorf, Thomasius, Hobbes, Locke, e altri. Troppo, nel confronto con le età precedenti.

Per il 19. *Jahrhundert* l'A. pensa (segue Hobsbawm) a un «secolo breve» (1914–1991) e a un «secolo lungo» (1789–1914). Preferisce il secondo. Al centro Otto von Bismarck e Wilhelm II. E guerre e paci, e densità demografiche, Paesi industrializzati, economia: cornice per la storia del diritto. Dà notizie del *Verfassungsrecht* fondate sulle nuove costituzioni statali e sul parziale riconoscimento dei diritti civili ed elettorali: in Spagna, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Danimarca, Svezia, Italia, Grecia, Russia. Compila l'elenco delle costituzioni di alcuni di questi Stati. Giudica il 1848 come l'anno che avvia alla decadenza l'assolutismo politico a fronte della nuova articolazione dei poteri statali: struttura dei tribunali, diritto e processo penale, patrie galere, disegni di carceri.

A seguire domina il tema della *Privatrechtsgeschichte*. L'A. accenna a F. C. von Savigny, cultore di un diritto romano che, «um sozusagen», era solo un «Grundlagenfach ohne direkte praktische Bedeutung» (*sic!*, 480), con l'implicita conseguenza che Savigny merita d'essere riguardato solo come fondatore di una sua «vom ihm selbst so genannte *historische Schule*». Ben altro altare per il *Pandektenrecht*, e per i suoi principali protagonisti (manca il Savigny del *System*) e massimo onore alla *Begriffsjurisprudenz*, supposta come vero fondamento dei codici europei (e il *Code Napoléon*, 1804?). Qui, finalmente, la stematizzazione delle materie è coerente con i tempi, ed è metodologicamente ineccepibile. Poi *Naturrecht*, *Positivismus*, *historische Schule*, *Pandektenrecht*: Paese per Paese, al solito modo. C'è anche il *Völkerrecht*, con una sproporzionata digressione sull'*Affäre Dreyfus* (7 pagine!): singolare omaggio nel contesto di una storia plurimillennaria.

Il 20. *Jahrhundert* non riserva sorprese: guerre e comparazioni fra potenze europee. La Germania

è collocata in un gruppo di *Mittelmächte* con l'Austria-Ungheria e la Turchia in opposizione a Inghilterra, Francia e Russia. Accenni alla *U-Boot-Krieg* (1917). Seguono *Weißer Armee* e *Rote Armee*, a tener vivi ardori bellici e a fondar giudizi su Paesi più o meno democratici e liberali. Per Hitler ampio spazio e un paragone con Napoleone, con dettagli sui disegni militari volti a garantire alla Germania il suo «Lebensraum im Osten».

Segue il solito schema. Il *Verfassungsrecht* è occasione per giudizi sui gradi di democrazia nei Paesi europei. L'A. pensa che «der schöne alte deutsche Begriff des Rechtsstaats hat sich nach dem 2. Weltkrieg ausgebreitet in Europa», con i benefici che si colgono per i *Menschenrechte*: molti in Germania, con perfezione ineguagliabile (574) malgrado l'eredità di Hitler, ma pochi in Italia a causa dell'eredità di Mussolini (572). Poi tabelle su codici penali, pena di morte, divorzio, omosessualità, aborto etc.

L'A. dà anche conto dell'avvento al potere di Hitler. Ricorda l'incendio del *Reichstag* (Berlino 27.2.1933) e il *Notverordnung* del 28 febbraio, che sancì la pena di morte contro i comunisti: ma fu poca cosa, perché le vittime «waren schließlich nur fünf» (603).

Quanto segue è reperibile su correnti enciclopedie. Sono sporzionate le notizie sul Processo di Nürnberg.

L'A. infine tenta un *Rückblick und Vergleich* per l'*Europäisches Recht*: due righe per Grecia e due per Roma, poco più per un medioevo concepito nel segno unificante della preminenza feudale. Poco spazio per l'età moderna e contemporanea. Una comparazione con Cina, India e Islam.

Dell'*Europäisches Recht* l'A. evidenzia, a ragione, «die Trennung von Recht und Religion ... für das kontinentale Kerneuropa». Ma di maggiore finezza, «distinzione» e non «separazione», era stato il giudizio di Graziano a Bologna, nel sec. XII, sicché Graziano si era guadagnato il Paradiso nella *Divina Commedia* di Dante. Ma la *Trennung* è invisibile nel discorso dalla «große Wende» in avanti, sperduta e perduta fra papi e imperatori, sovrani e principi, vescovi e abati, signorie di vario livello; come è sperduto e perduto il «sistema di *ius commune* e *ius proprium*», confinato ad esercizio universitario, sfuocato dietro un dominante mondo feudale e dimenticato nell'età dell'assolutismo benché sia stato il fenomeno unificante dell'*Europäisches Recht*.

■